

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2019/001/SC/000000332/0/003

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIETI (TJM)

Il DIRETTORE PROVINCIALE SERVA EMANUELE
avverte

COMUNE DI ANTRODOCO

C.F. 00103110573

DOMICILIATO IN
CORSO ROMA 15 02013 ANTRODOCO (RI)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000332/2019

DEL 03/05/19 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RIETI

e per i seguenti motivi:

PROT 8164/2019 OPPOSIZIONE A PRECETTO CONTRO S.I.V. SOCIETA' INERTI VIGNOLA:
L IMPOSTA, DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 DEL DPR N. 131/86, INERENTE GLI ATTI
DELL AUTORITA' GIUDIZIARIA, E RICHIESTA EX ART. 54 COMMA 5 DEL DPR N. 131/86.
L ATTO GIUDIZIARIO DI CUI TRATTASI, RELATIVO AL RIGETTO DELL ISTANZA, E SOGGETTO
A REGISTRAZIONE CON IMPOSTA IN MISURA FISSA, PARI A E. 200,00, APPLICANDOSI
L ART. 8, COMMA 1, LETT. D) DELLA TARIFFA PARTE I D.P.R. N. 131/86, CONCERNENTE
I PROVVEDIMENTI NON RECANTI TRASFERIMENTO, CONDANNA O ACCERTAMENTO DI DIRITTIA
CONTENUTO PATRIMONIALE.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVA EMANUELE
Firmato digitalmente

COMUNE DI ANTRODOCO
PROVINCIA DI RIETI

19 LUG. 2021

PROT. N. 5967



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 04/01/2022 sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/TVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica: 1413aa5d09 - ID documento: 09004e20bf03a4cd

liquidazione n. 2019/001/SC/000000332/0/003

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

funzionario responsabile del procedimento

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 D.lgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Rieti@pce.agenziaentrate.it

2019/001/SC/000000332/0/003

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l.n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2019/001/SC/000000332/0/003

costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 1, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita valutazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaia a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

FEDERICI DANIELA TEL 0746 263413 DANIELA.FEDERICI@AGENZIAENTRATE.IT;

FERRETTI MICHAELA TEL 0746 263453 MICHAELA.FERRETTI@AGENZIAENTRATE.IT

te

DELEGA IRREVOCABILE A:

DI PAGAMENTO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

FISCALE 0 0 1 0 3 1 1 0 5 7 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barriera in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

ANAGRAFICI COMUNE DI ANTRODOCO

data di nascita

giorno

mese

anno

sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE ANTRODOCO

R 1 CORSO ROMA 15

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IRANCI

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

A196

2019

200,00

9400

2019

87,5

+/- SALDO (A-B)

T J M 0 3 4 2 3 1 8 9 4 7 5 TOTALE A

208,750

208,750

SEZIONE INER

codice sede

causale
contributomatricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

da mm/aaaa

periodo di riferimento:
a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMPOSTE ANTIRISTRIZIONI LOCALI

codice ente/
codice comuneimponibile
Rav. variaz. Acc. Saldonumero
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE CONTRIBUTI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente codice sede causale contributo codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento:
a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

EURO

208,750

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA CONTINUARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE

DATA

giorno

mese

anno

AZIENDA

CAB/SPORTELO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

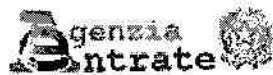
CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

I.T.

firma

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE



DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto, identificativo n. **2019/SC000000332/003**, che consta di 7 pagine, con allegato prospetto modalità di pagamento, viene spedito a mezzo dell'ufficio postale **RIETI** tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero **AG: 78823613221-0** al seguente destinatario:

COMUNE DI ANTRODOCO

CF/P.IVA: 00103110573

CORSO ROMA 15 - 02013 - ANTRODOCO - (RI)

RIETI, 14-07-2021